



CITTA' DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/10/2016

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 29/03/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/12/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/04/2024

INDICE

Art. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - [ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA](#)

Art. 3 - [SOGETTI PASSIVI-RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA](#)

Art. 4 - [MISURA DELL'IMPOSTA](#)

Art. 5 - [ESENZIONI E RIDUZIONI](#)

Art. 6 - [VERSAMENTO DELL'IMPOSTA](#)

Art. 7 - [OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA](#)

Art. 8 - [INTERVENTI DA FINANZIARE](#)

Art. 9 - [CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA](#)

Art. 10 - [SANZIONI](#)

Art. 11 - [RISCOSSIONE COATTIVA](#)

Art. 12 - [RIMBORSI](#)

Art. 13 - [CONTENZIOSO](#)

Art. 14 - [RELAZIONE AL CONSIGLIO](#)

Art. 15 - [FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA](#)

Art. 16 - [CONSULTA DEL TURISMO](#)

Art. 17 - [NORME DI RINVIO](#)

Art. 18 - [ENTRATA IN VIGORE](#)

ART. 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n.50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

ART. 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, marina resort, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (appartamenti turistici ad uso vacanza), ubicati nel territorio del Comune Giulianova.
3. **L'imposta di soggiorno si applica su base annuale, per i soggiorni ricadenti nell'intero arco annuale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, intendendosi per "alta stagione" (TARIFFA 1) il periodo ricompreso nelle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e per "bassa stagione" (TARIFFA 2) il periodo ricompreso nelle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.**
4. **2. La predetta distinzione tra "alta stagione" (TARIFFA 1) e "bassa stagione" (TARIFFA 2) ha effetto per ciò che concerne la diversa applicazione del piano tariffario nonché per gli obblighi a cui sono tenuti i gestori, indicati al successivo art. 7 del presente Regolamento.**
5. **3. Il piano tariffario dell'imposta di soggiorno viene stabilito da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.**
6. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva di cui al comma precedente, ubicate nel territorio del Comune di Giulianova fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il soggiorno si prolunghi per più di trenta giorni continui e ricada a cavallo di due o più mesi, l'imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi per ciascun mese.
7. **Per "pernottamento" si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera/alloggio occupato.**
8. **Gli ospiti che occupano una camera/alloggio nel solo orario diurno (c.d. "day use") non saranno soggetti al pagamento dell'imposta, mancandone in tal caso il presupposto, ossia il pernottamento notturno.**
9. **Qualora l'ospite alloggi in diverse strutture ricettive, sia in modo continuo che discontinuo, l'imposta di soggiorno andrà calcolata ed incassata in modo autonomo e distinto per ogni struttura.**
10. **In caso di consecutività dei pernottamenti in diverse strutture ricettive, per il computo del numero degli stessi la regola è la seguente: il primo gestore farà pagare l'imposta per i pernottamenti nella**

propria struttura, rilasciando apposita ricevuta attestante il soggiorno; il secondo gestore (o comunque tutti quelli successivi in caso fossero più di due) terrà conto anche di quelli trascorsi nella precedente struttura (debitamente documentati dalla ricevuta di pagamento conservata ed esibita dall'ospite, che il successivo gestore avrà cura di acquisire e conservare in copia).

11. In caso di discontinuità dei pernottamenti in diverse strutture ricettive, o nella medesima struttura ricettiva, per il computo del numero degli stessi la regola è la seguente: il primo gestore riscuoterà l'imposta di soggiorno, fino ad un massimo di nr. 10 pernottamenti consecutivi; il successivo gestore (che potrà esser un gestore di diversa struttura o il medesimo primo gestore) non terrà conto dei pernottamenti precedenti, già riscossi, e riscuoterà l'imposta di soggiorno sino ad un massimo di nr. 10 pernottamenti consecutivi.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI-RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Soggetti passivi sono i soggetti, non residenti nel Comune di Giulianova, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 2 corrispondono l'imposta ai gestori della struttura ricettiva presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo regolati dal D.L. n. 50/2017;
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili;
4. **Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.**
5. **A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.**

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia. Ciò, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia, (fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.)
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Giulianova comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5

ESENZIONI E RIDUZIONI

- a) Le esenzioni e le riduzioni del pagamento dell'imposta di soggiorno, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee, e/o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di Giulianova.
- b) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- c) **i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva). Per tale casistica non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 1. Il gestore dovrà accertare l'identità dell'interessato.**
- d) i figli minorenni, dal terzo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a)
- e) **i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;**
- f) I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- g) **gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;**
- h) **ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Giulianova;**
- i) i portatori di handicap al 100%;
- j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% , ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
- k) **i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;**
- l) **Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale aventi particolare rilevanza sociale;**
- m) per gruppi organizzati (min 20 persone) esclusivamente nei periodi compresi tra il primo gennaio e il 30 aprile e tra il primo ottobre al 31 dicembre;
- n) gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati dall'ente o dalla agenzia organizzatrice, che prestano servizio di assistenza a gruppi organizzati nella misura di uno ogni venti partecipanti;
- o) Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
- p) **il personale appartenente alle forze dell'ordine o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio;**
- q) **i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;**

- r) i soggetti ospiti in forza a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi di natura straordinaria, per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;
- s) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

Sono altresì previste le seguenti riduzioni dell'imposta di soggiorno:

- a) nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;
- b) Per gli anziani di età non inferiore a 65 anni, appartenenti a gruppi organizzati (minimo 25 persone} in soggiorni per la terza e quarta età, nel mese di giugno l'imposta viene ridotta del 50%;
- c) **Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe;**
- d) è previsto uno sconto fino ad un massimo del 65% dall'imposta normalmente dovuta, per eventi di rilevante importanza (particolari eventi sportivi o manifestazioni culturali aventi respiro internazionale organizzati e/o patrocinati dall' Amministrazione Comunale di Giulianova,) tenuto conto degli equilibri del bilancio comunale. Tali casi saranno debitamente motivati e disciplinati di volta in volta da apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, entro la fine del periodo del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, **presso la quale pernottano o, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse e di cui conserveranno una copia.**
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Giulianova, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria comunale;
 - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale ;
 - c) tramite le procedure telematiche predisposte dal Comune di Giulianova (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

ART. 7

OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) I responsabili del pagamento dell'imposta individuati dall'art. 3 comma 5 del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Giulianova, sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti;

- 2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
- 3) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Giulianova sono tenuti a informare, in multilingua, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
- 4) I gestori sono tenuti a riscuotere l'imposta dai propri clienti inderogabilmente entro e non oltre il momento della partenza del soggiornante rilasciando la relativa quietanza.
- 5) Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Giulianova con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero e la natura dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.
- 6) Il suddetto obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti in un determinato mese imponibile. In tal caso, nella dichiarazione periodica sarà formulata a zero (zero presenze e zero incasso).**
- 7) La presentazione delle dichiarazioni mensili non sostituisce in alcun modo l'obbligo delle dichiarazioni annuali.**
- 8) I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento hanno l'obbligo di presentare al Comune di Giulianova una dichiarazione annuale cumulativa con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art.5, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
- 9) Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
- 10) In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
- 11) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924.** Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21, con le modalità di cui al comma 6. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.
- 12) Il conto di gestione (mod. 21) va presentato anche se l'imposta di soggiorno per l'anno precedente è stata pari a zero.**
- 13) Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

- 14) I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
- 15) Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

ART. 8

INTERVENTI DA FINANZIARE

- 1)** Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011e in particolare:
 - a.** Il 60% del gettito finanzia interventi a diretta finalità turistica, compresi quelli a sostegno di promozione turistica - culturale e di eventi, progetti turistici intercomunali di promocommercializzazione aggregata, definiti attraverso un piano marketing Turistico a valenza pluriennale ;
 - b.** Il restante 40% del gettito finanzia interventi di manutenzione e di recupero, destinati ad una migliore fruizione e valorizzazione delle zone turistiche e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali .
- 1-bis)** Qualora si verificano, a seguito di circostanze emergenziali, diminuzioni delle previsioni di gettito dell'imposta, le suddette percentuali di ripartizione potranno essere derogate dalla Giunta Comunale al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e degli adempimenti dei rapporti contrattuali in essere.
- 2)** L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- 3.** Tale elenco, al fine di ottimizzare la percezione dei servizi Turistici attuati con il gettito dell'imposta di soggiorno, verrà reso noto attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di comunicazione, tra cui il sito internet istituzionale, il portale turistico di Giulianova nonché, eventualmente, i canali sociali ritenuti più idonei.

ART. 9

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1.** Il Comune, effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno e, dunque, della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento posti a carico dei gestori, con personale in forza al Settore Finanziario – Ufficio Tributi e/o con altro personale all'uopo incaricato e/o tramite apposita ditta specializzata all'uopo incaricata; i predetti controlli sono finalizzati alla ricerca delle strutture ricettive che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno.
- 2.** Ai fini dell'esercizio della predetta attività di controllo nonché per il recupero dell'imposta evasa, i gestori hanno l'obbligo di esibire all'Ufficio Tributi, a semplice richiesta, documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile allo scopo.
- 3.** Sempre per le finalità del presente articolo, il Comune, attraverso il personale di cui sopra, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti amministrativi inerenti all'imposta di soggiorno;

- avvalersi di dati, notizie e qualsiasi altro elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori, ove necessario, tramite reperimento dai siti web di prenotazione e pubblicizzazione, o previa richiesta ai competenti uffici pubblici;
 - inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - disporre controlli e verifiche a mezzo della Polizia Municipale;
 - effettuare le prescritte segnalazioni alle Autorità Competenti in merito a presunte fattispecie di evasione o elusione dell'imposta di soggiorno.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 1 commi 792 e ss. della Legge n. 160/2019.
 5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto esser effettuati.

ART. 10

SANZIONI

- 1) Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
- 2) Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
- 3) Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
- 4) Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 8, 11 e 13 e all'art.9 comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 15, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

ART.11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 12

RIMBORSI

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiore ad € 10,00 (dieci).
3. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

ART.13

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

ART. 14

RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco o dell'Assessore al turismo, relaziona il Consiglio Comunale sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 16

CONSULTA DEL TURISMO

1. La Consulta del Turismo, istituita il 1 dicembre 2014 con deliberazione n. 72 del Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo dell'Amministrazione Comunale suggerendo iniziative ed attività mirate alla crescita del Turismo e formulando proposte all'Amministrazione Comunale per la realizzazione ed il miglioramento delle attività turistiche;

2. In tale contesto, La Consulta del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispose annualmente il Piano Marketing (annuale e pluriennale), di cui all'articolo 8 del presente regolamento, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ciascun anno;

ART. 17

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 quater del D.L. 34/2019